

Ordinanza sulla nomina dei delegati dei comuni parrocchiali

da parte del Corpus catholicum in conformità dell'art 7
della Costituzione della Chiesa dello Stato
rilasciata il 5 dicembre 1984, riveduta il 26 ottobre 2016

I. Distribuzione dei mandati dei delegati

Art. 1 Circoli elettorali

Per la nomina dei 60 delegati dei comuni parrocchiali in seno al Corpus catholicum, la Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni viene suddivisa nei seguenti circoli elettorali:

Circoli	Comuni parrocchiali
1. Alvaschein/Belfort/Bergün	Albula Brienz Lantsch/Lenz Vaz/Obervaz
2. Bregaglia	Bregaglia Valle
3. Brusio	Brusio Campocologno Viano
4. Calanca	Arvigo Augio Braggio Buseno Castaneda Cauco Landarenca Rossa Selma Sta. Domenica Sta. Maria
5. Coira	Coira
6. Churwalden	Churwalden/Malix/Parpan
7. Davos	Davos
8. Disentis	Disentis/Mustér Breil/Dardin/Danis-Tavanasa Medel/Lucmagn Sumvitg Trun Tujetsch
9. Domigliasca	Paspels

	Rodels-Almens Tumegl/Tomils
10. Cinque villaggi/Maienfeld	Igis/Landquart/Herrschaft Mastrils Trimmis Untervaz Zizers
11. Ilanz	Falera Ilanz Laax Ladir Sagogn Schluein Sevgein
12. Jenaz/Klosters/Luzein/ Schiers/Seewis/Küblis	Klosters Vorder- und Mittelprättigau
13. Lumnezia	Cumbel/Peiden Lumbrein Lumnezia miez Suraua Vals Vrin
14. Moesano	Lostallo Mesocco Soazza
15. Engadina alta	Celerina/Schlarigna Pontresina Samedan-Bever St. Moritz-Sils-Silvaplana-Maloja Zuoz
16. Poschiavo	Poschiavo Angeli Custodi Cologna Le Prese e Sant'Antonio Pagnoncini Prada San Carlo/Aino
17. Ramosch/Suot Tasna	Martina Samnaun Scuol
18. Rhäzüns/Safien	Bonaduz-Tamins-Safiental Domat/Ems-Felsberg Rhäzüns
19. Roveredo	Cama

	Grono Leggia Roveredo San Vittore Verdabbio
20. Ruis	Andiast Obersaxen-Mundaun Rueun-Ruschein-Siat-Pigniu
21. Schams/Avers/Rheinwald	Schams-Avers-Rheinwald
22. Schanfigg	Arosa Maladers
23. Valle Sursette	Savognin Surses
24. Sur Tasna	Ardez Tarasp Zernez
25. Trins	Flims-Trin
26. Thusis	Cazis Thuisis
27. Valle Monastero	Valle Monastero

Art. 2 Ripartizione dei mandati

Il numero dei delegati da eleggersi in ogni circolo elettorale viene definito nel modo seguente:

1. Nella prima ripartizione viene assegnato un mandato per un delegato ad ogni circolo elettorale.
2. Per la seconda ripartizione si divide il numero dei cattolici nel Canton Grigioni con il numero dei mandati ancora da assegnare. Ad ogni circolo elettorale vengono poi assegnati tanti delegati, quanto il numero di ripartizione ottenuto rientra nel numero dei cattolici del rispettivo circolo elettorale.
3. I mandati che in tale maniera non sono ancora stati assegnati, vengono distribuiti in una terza ripartizione a quei circoli elettorali che mediante i mandati finora ottenuti presentano il maggior quoziente di abitanti per delegato.

Fa stato la popolazione svizzera e straniera di confessione romano-cattolica in base a quanto si evince dalle comunicazioni ufficiali dei comuni politici.

Art. 3 Supplenti

Ogni circolo nomina tanti supplenti quanti sono i rispettivi delegati.

Art. 4 Competenza

La commissione di amministrazione si assume la ripartizione dei mandati dei delegati.

II. Procedura elettorale

Art. 5 Competenza

La regolamentazione della procedura elettorale spetta ai comuni parrocchiali. Per la nomina di più delegati essi sono autorizzati a suddividere il circolo elettorale in sottocircoli elettorali che possono essere costituiti da uno o più comuni parrocchiali.

Nei circoli elettorali composti da più di un comune parrocchiale, i consigli dei comuni parrocchiali regolano la procedura di nomina mediante un accordo che necessita dell'approvazione di tutte le assemblee dei comuni parrocchiali e della commissione di amministrazione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni.

Art. 6 Diritto di procedura

Le disposizioni della Legge sull'esercizio dei diritti politici nel Canton Grigioni valgono per analogia anche in questo ambito.

I membri del comune parrocchiale aventi diritto di voto hanno il diritto di partecipare in modo adeguato alla nomina dei delegati; la nomina deve avvenire possibilmente in occasione di un'assemblea del comune parrocchiale.

III. Disposizioni finali

Art. 7 Entrata in vigore

Questa ordinanza è soggetta al referendum facoltativo. La commissione di amministrazione ne fissa l'entrata in vigore ¹⁾

1) Messa in vigore, essendo trascorso, senza averne fatto uso, il termine per il referendum facoltativo, il 16 maggio 2017.